

coltà nelle quali operano i carabinieri di Como, più volte denunciate dagli interroganti e non ulteriormente prorogabili;

se non sia il caso di finanziare rapidamente la ristrutturazione della caserma « Venini » per consentire tale trasferimento. (3-01523)

Interrogazione a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'ex Capo di Stato Maggiore della difesa, generale Mario Arpino, ha recentemente affermato che le forze speciali italiane sono « molto preparate, ma non a fronteggiare attacchi terroristici di massa come quello di Mosca » (cfr. *Il Tempo* di martedì 29 ottobre 2002 alla pagina 4), che « da noi il processo decisionale è più lungo; probabilmente sarebbe stato coinvolto il Parlamento » (cfr. giornale citato);

ancora, il generale Mario Arpino ha ulteriormente dichiarato: « Le unità speciali italiane sanno agire efficacemente in ogni intervento che richiede l'impiego di piccole aliquote; quando si tratta di liberare un ostaggio in un appartamento, ad esempio, oppure nel sequestro di un aereo a terra. Sono preparate, ma non ad un'azione di massa come quella che è avvenuta a Mosca » (cfr. giornale citato) —:

se, in ragione dell'autorevolezza del generale Mario Arpino, ritengano effettivamente fondate e sussistenti le lacune delle forze speciali italiane, e, in caso affermativo, quali iniziative urgenti si intendano assumere per porvi riparo;

se le mutazioni delle tecniche terroristiche non esigano un ripensamento della struttura dei centri decisionali per l'ipotesi di contenimento delle imprese terroristiche così come si stanno manifestando dall'11 settembre 2001 in poi. (4-04300)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

BUTTI e TABORELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comando provinciale della guardia di finanza di Como è disseminata in svariate zone della città le singole sedi di uffici, reparti operativi e magazzini;

il comando vero e proprio è situato nella prestigiosa « ex Casa del Fascio » impropriamente nota come « Palazzo Terragni » celebre architetto e padre del razionalismo;

la guardia di finanza ha custodito la prestigiosa struttura in modo encomiabile e con grande responsabilità aprendola a studiosi, visitatori ed importanti mostre;

la vocazione naturale della « ex Casa del Fascio » ad ospitare avvenimenti culturali e a svolgere funzioni espositive e musicali non può essere, però, mortificata —:

se non sia il caso di ipotizzare una diversa organizzazione della guardia di finanza per questo comune restituendo in questo modo alla città di Como un'inaggettivabile, per bellezza, monumento architettonico senza modificarne le proprietà. (3-01524)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ABBONDANZIERI, GALEAZZI e DUCA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) all'articolo 113 prevede le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientali a favore degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi;

il Governo avrebbe dovuto definire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 241, tali compartecipazioni;

le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione sul rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio;

la Conferenza dei presidenti delle regioni, nella seduta del 26 settembre 2002, ha chiesto l'iscrizione dell'argomento relativo agli adempimenti previsti dall'articolo 113 della legge n. 388 del 2002 nella prima seduta utile della Conferenza unificata;

il Governo in occasione della risposta data presso la V Commissione (bilancio) della Camera dei deputati, nella seduta del 28 maggio 2002 ha fatto presente di aver istituito un tavolo tecnico per la stesura del provvedimento attuativo dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 —:

se il tavolo tecnico istituito abbia valutato gli strumenti attuativi;

se sia stato predisposto il provvedimento del Governo previsto dal comma 1 dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000, e siano state quindi definite le entità delle compartecipazioni e la suddivisione tra gli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali;

se e quali altre iniziative si intendano assumere. (5-01356)

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

rispondendo all'atto di sindacato ispettivo 5-00984 — con il quale l'interrogante chiedeva notizie in ordine allo stato di istruttoria in cui si trovava, presso l'agenzia del Demanio, la domanda inol-

trata dal comune di Piacenza per la sdemanializzazione dei canali diversivi di quella città — il rappresentante del Governo informava l'interrogante che la predetta agenzia, con nota del 16 giugno 2002, protocollo n. 3360, aveva comunicato al comune stesso la conclusione dell'istruttoria;

a giudizio del rappresentante del Governo la sdemanializzazione in questione risultava subordinata al nulla osta del consorzio di bonifica Bacini Tidone-Trebbia, nonché al parere idraulico favorevole da rendersi da parte del servizio provinciale difesa del suolo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994. n. 37;

detto servizio di difesa del suolo, in realtà, non ha mai espresso alcun parere, ritenendo di non essere competente proprio ai sensi dell'articolo 5 della richiamata legge 37 del 1994;

con successivo atto di sindacato ispettivo (5-01140) l'interrogante chiedeva al Ministro interrogato se fosse stata proposta al ministero dell'ambiente e tutela del territorio (direzione Difesa del Territorio) — ed in caso di risposta negativa per quali ragioni — la sdemanializzazione dei canali diversivi denominati collettore settentrionale, collettore rifiuto ed impianto idrovoro Finarda e la voltura degli stessi a favore del comune di Piacenza, e ciò al fine dell'emanazione del relativo decreto interministeriale;

nella risposta resa dal rappresentante del Governo si legge testualmente: « la conclusione negativa del procedimento di sdemanializzazione dei canali diversivi è stata determinata dalla mancata acquisizione sia del nulla osta del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone-Trebbia, che del parere favorevole da parte del servizio provinciale difesa del suolo di Piacenza, previsto dall'articolo 5, della legge n. 37 del 1994;

in ragione di ciò, il rappresentante del Governo così conclude la risposta resa: « Pertanto, l'Agenzia del Demanio ha ritenuto di non inoltrare la proposta di sde-

manializzazione del compendio demaniale in argomento al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio per il passaggio al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, proprio per la mancata acquisizione del necessario parere favorevole da parte dell'organo tecnico competente per la difesa del suolo;

l'interrogante valuta legittima, oltre che corretta, la mancata espressione di parere da parte del servizio provinciale di difesa del suolo, incompetente *ex lege* a pronunciarsi in merito. Infatti, dalla mera lettura della predetta norma si evince che i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica e di altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 37 del 1994 prevede che « le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1 »;

non si vede in ragione di quale disposizione di legge, della quale si chiede esplicita indicazione, sia dovuto, per la conclusione del procedimento di sdemanializzazione dei canali diversivi di cui sopra, il nulla osta da parte del consorzio di bonifica Bacini Tidone-Trebbia —:

in ragione di quale disposizione di legge, attesa la chiarezza della norma di cui all'articolo 5 della legge 37 del 1994, l'Agenzia del demanio abbia richiesto il parere in ordine alle predette sdemanializzazioni al servizio provinciale di difesa del suolo di Piacenza, quando è del tutto evidente che competeva all'agenzia del

demanio stessa, e solo a questa, disporre le valutazioni preventive e i relativi studi d'impatto;

se sia noto che detto incomprensibile atteggiamento dell'agenzia del demanio, fondato su un'erronea interpretazione di legge, impedisce inopinatamente di dare seguito alla richiesta del comune di Piacenza di ottenere la sdemanializzazione dei canali diversivi che attraversano quella città e allo Stato di acquisire al suo patrimonio i beni in questione. (5-01357)

Interrogazioni a risposta scritta:

MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i comuni, specie quelli di piccole dimensioni, sono interessati da sempre minori trasferimenti erariali e si dibattono conseguentemente, quelli del sud in particolare, in costanti problemi di cassa e di liquidazione degli impegni assunti;

tale situazione risulta aggravata da una legislazione che di frequente penalizza ulteriormente le finanze degli enti;

si verificano nella fattispecie, casi di pignoramenti di somme stanziare dalla cassa depositi e prestiti da parte di soggetti che, in virtù di sentenza favorevole di primo grado che impone il pagamento di somme di denaro da parte di un comune, e pur in presenza di appello da parte dell'ente e addirittura in presenza di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecutività del provvedimento, sono in grado di bloccare tramite pignoramento presso terzi somme già stanziare a favore del comune stesso;

l'articolo 13 della legge 13 maggio 1983, n. 197 dispone che sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti, e che gli atti di pigno-

ramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla cassa depositi e prestiti;

la cassa depositi e prestiti ritiene che tale norma sia applicabile unicamente con riferimento agli « uffici pagatori » intendendo per tali le tesorerie degli enti, nonché con riferimento ai mandati « emessi » ossia già in corso;

tale interpretazione, determinando un blocco delle erogazioni di mutui peraltro contratti per opere specifiche e quindi a destinazione vincolata, comporta danni irreparabili a carico delle amministrazioni comunali che, per effetto del mancato accredito di somme destinate al pagamento di stati di avanzamento di lavori pubblici, finiscono per subire il blocco delle esecuzioni di tutti gli appalti in corso nel territorio di competenza —:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di ovviare a tale situazione che penalizza gli enti locali e, di riflesso, i cittadini ponendo le amministrazioni interessate in grossa difficoltà finanziaria a fronte di provvedimenti giudiziari non definitivi e, a volte, addirittura non esecutivi. (4-04293)

MEROI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le Commissioni Tributarie sono articolate su di un livello provinciale e su di uno regionale;

le stesse hanno sede in ogni capoluogo di provincia (e non solo), mentre le Commissioni Regionali, preposte al secondo grado dei giudizi, hanno normalmente sede nel capoluogo di regione (e non solo);

in data 6 giugno 2002 è stata istituita una sezione della commissione tributaria regionale a Latina, ove possono essere inoltrati gli appelli proposti dai residenti nella stessa provincia di Latina e nella provincia di Frosinone;

sarebbe certamente utile, per la numerosa utenza e per tutti i professionisti interessati, prevedere l'istituzione di una sezione della stessa a Viterbo, ove potrebbero confluire gli appelli dei contribuenti della Provincia di Viterbo e della Provincia di Rieti, zona questa a Nord della Capitale;

detta operazione, che offre indubbi vantaggi sotto il profilo economico e funzionale avrebbe certamente un rilevante impatto sociale, atteso che il contenzioso tributario è curato da dottori commercialisti, ragionieri, avvocati e, per specifiche competenze, anche da ingegneri, geometri ed architetti;

tale soluzione potrebbe essere perseguita a costi molto contenuti, tenendo conto che l'attuale commissione provinciale di Viterbo è dotata di due aule che sono occupate solo nelle ore antimeridiane e per alcuni giorni della settimana, che il personale di segreteria risulta idoneo e sufficiente e che ai Giudici Tributarie viene riconosciuto un compenso fisso mensile di modesta entità solo se gli stessi tengano almeno una udienza al mese, nonché un compenso (più rilevante) per ogni decisione pronunciata;

le relative pratiche verrebbero discusse a Viterbo senza particolari costi aggiuntivi con possibilità di costi zero ove venisse deciso di abolire una sola sezione delle numerose della Commissione Regionale di Roma (in virtù di conseguente diminuzione di lavoro) —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per una eventuale istituzione di una sezione della Commissione Tributaria Regionale a Viterbo. (4-04304)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

D'ALIA e GAZZARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

già a partire dal 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice